

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno 12 febbraio 2010 in Firenze Piazza SS. Gervasio e Protasio n. 13 tra i signori:

- Giovanni Micoli nato a Firenze il 26 dicembre 1971 e residente a Firenze in via del Mezzetta n. 22, cittadino italiano, codice fiscale MCL GNN 71T26 D612G, di professione attore;
- Elena Nocentini, nata a Firenze il 5 gennaio 1978 e residente a Firenze in Viuzzo dei Galli n. 4, cittadina italiana, codice fiscale NCN LNE 78A45 D612O, di professione lavoratore dipendente;
- Rita Cammelli, nata a Firenze il 17 marzo 1971 e residente a Firenze in Viale E. De Amicis n. 85, cittadina italiana, codice fiscale CMM RTI 71C57 D612N, di professione medico;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra i presenti un'associazione culturale senza fini di lucro denominata

«LA STANZA DELL'ATTORE»

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Firenze, Piazza dei Santi Gervasio e Protasio n. 13 e sede operativa in Firenze in via del Mezzetta n. 22.

Articolo 3

Attività istituzionali dell'associazione sono:

- a. la ricerca, la sperimentazione, la produzione, nel campo della cultura della parola, del teatro e dello spettacolo in tutte le sue forme, e la promozione e la diffusione del teatro e della cultura teatrale su tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso;
- b. la formazione, la specializzazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di attori, registi, presentatori e altre figure artistiche e non, culturali e tecniche per la creazione, progettazione, produzione, organizzazione, trasmissione, conservazione e promozione dell'arte, della cultura teatrale e della comunicazione.

Ai fini delle attività di cui lettera a. l'associazione:

1. promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca, di sperimentazione e di produzione teatrale;
2. promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca nello studio dello sviluppo ed evoluzione della lingua italiana e delle lingue straniere;
3. promuove e realizza una attività editoriale e di produzione di video corsi, di video documentaristici in genere e di altri video comunque riconducibili all'attività di cui alla lettera a. che precede;
4. organizza convegni di ricerca, sia nazionali sia internazionali, seminari, incontri e colloqui intorno alla cultura della parole, all'arte e alle scienze, i metodi e le tecniche del Teatro e dello Spettacolo;
5. produce, organizza e distribuisce spettacoli, festival e organizza tournée e circuiti regionali, nazionali ed internazionali;
6. gestisce spazi teatrali ed altri luoghi idonei alla organizzazione di spettacoli.

Ai fini delle attività di cui lettera b. l'associazione:

1. realizza i suoi corsi organizzati secondo l'apposito Regolamento Didattico, di cui fanno parte integrante le attività di palcoscenico, nella forma di esercitazioni e spettacoli interni e in pubblico;
2. organizza e svolge stage e laboratori per professionisti, e di formazione ricorrente e permanente, anche in collaborazione con Scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere;
3. promuove e realizza su tutto il territorio nazionale, anche nel quadro di convenzioni con Scuole di ogni ordine e grado, attività formative propedeutiche all'arte, alla cultura e alle professioni teatrali attraverso corsi specifici e attività di laboratorio pratico;
4. promuove e realizza ogni forma di collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche dell'espressione teatrale intese come strumenti pedagogici, di sollecitazione cognitiva e formativi in generale.

Per il perseguimento di tali fini l'Associazione:

1. può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini si potrà dotare di locali da adibire a teatro, sala spettacoli e/o a sala prove, sala incontri, sala proiezioni, aule di studio e così via;
2. effettuare tutte le operazioni finanziarie ed economiche ritenute necessarie od utili al perseguimento degli scopi di cui sopra;
3. svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate;
4. compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, anche mediante la richiesta di agevolazioni e contributi previsti dalla vigente normativa, anche a livello comunitario.

ARTICOLO 4

Ai sensi dell'articolo n. 5 dello Statuto viene nominato - per la durata di tre anni - un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri nelle persone dei Signori Giovanni Micoli, Elena Nocentini, Rita Cammelli, come sopra generalizzati.

Detti Signori, presenti, accettano la nomina e, riunitisi in Consiglio, decidono di assumere le seguenti cariche:

- Giovanni Micoli, Presidente;
- Elena Nocentini, Vice-Presidente;
- Rita Cammelli, Segretario.

ARTICOLO 5

Le spese per la registrazione del presente atto sono a carico dell'associazione.

ARTICOLO 6

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto qui di seguito riportato.

STATUTO

Articolo 1 (DENOMINAZIONE)

È costituita una a culturale senza fini di lucro denominata

«LA STANZA DELL'ATTORE».

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Articolo 2 (SEDE)

L'associazione ha sede legale in Firenze, Piazza dei Santi Gervasio e Protasio n. 13 e sede operativa in Firenze in via del Mezzetta n. 22.

Articolo 3 (SCOPI)

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading "G. Micoli" or similar.

attività istituzionali dell'associazione sono:

la ricerca, la sperimentazione, la produzione, nel campo della cultura della parola, del teatro e dello spettacolo in tutte le sue forme, e la promozione e la diffusione del teatro e della cultura teatrale su tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso;

la formazione, la specializzazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di attori, registi, presentatori e altre figure artistiche e non, culturali e tecniche per la creazione, progettazione, produzione, organizzazione, trasmissione, conservazione e promozione dell'arte, della cultura teatrale e della comunicazione.

fini delle attività di cui lettera a. l'associazione:

promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca, di sperimentazione e di produzione teatrale;

promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca nello studio dello sviluppo ed evoluzione della lingua italiana e delle lingue straniere;

promuove e realizza una attività editoriale e di produzione di video corsi, di video documentaristici in genere e di altri video comunque riconducibili all'attività di cui alla lettera a. che precede;

organizza convegni di ricerca, sia nazionali sia internazionali, seminari, incontri e colloqui intorno alla cultura della parola, all'arte e alle scienze, i metodi e le tecniche del Teatro e dello Spettacolo;

produce, organizza e distribuisce spettacoli, festival e organizza tournée e circuiti regionali, nazionali ed internazionali;

gestisce spazi teatrali ed altri luoghi idonei alla organizzazione di spettacoli.

fini delle attività di cui lettera b. l'associazione:

realizza i suoi corsi organizzati secondo l'apposito Regolamento Didattico, di cui fanno parte integrante le attività di palcoscenico, nella forma di esercitazioni e spettacoli interni e in pubblico;

organizza e svolge stage e laboratori per professionisti, e di formazione ricorrente e permanente, anche in collaborazione con Scuole di ogni ordine e grado, italiane e straniere;

promuove e realizza su tutto il territorio nazionale, anche nel quadro di convenzioni con Scuole di ogni ordine e grado, attività formative propedeutiche all'arte, alla cultura e alle professioni teatrali attraverso corsi specifici e attività di laboratorio pratico;

promuove e realizza ogni forma di collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche dell'espressione teatrale intese come strumenti pedagogici, di sollecitazione cognitiva e formativi in generale.

per il perseguimento di tali fini l'Associazione:

può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono gli stessi fini si potrà dotare di locali da adibire a teatro, sala spettacoli e/o a sala prove, sala incontri, sala proiezioni, aule di studio e così via;

effettuare tutte le operazioni finanziarie ed economiche ritenute necessarie od utili al perseguimento degli scopi di cui sopra;

svolgere tutte le attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate;

compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità, anche mediante la richiesta di agevolazioni e contributi previsti dalla vigente normativa, anche a livello comunitario.

articolo 4 (Soci)

Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Soci tutte le persone che condividono gli scopi del presente Statuto e ne facciano domanda scritta. Possono anche essere ammessi quali soci i minori di 18 anni, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.

L'ammissione del nuovo soci è subordinata al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, che deve esprimersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda di ammissione, che deve essere comunicato al richiedente, non potrà essere oggetto di impugnazione.

Le dimissioni da soci vanno presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio si perde per recesso, decesso od espulsione. Quest'ultima viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata adottata a maggioranza assoluta, per i seguenti motivi:

- gravi e reiterate inosservanze delle norme o delle finalità statutarie o delle deliberazioni adottate, secondo le rispettive competenze, dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- comportamenti dell'Associato contrari alle idee che ispirano l'Associazione e che compromettano la sua dignità nella vita pubblica o privata, ovvero il decoro ed il prestigio dell'Associazione stessa;
- morosità nel versamento di due quote associative annuali.

Prima di provvedere all'espulsione, il Consiglio di Amministrazione contesta all'Associato i motivi che sono alla base del provvedimento, concedendogli un termine non inferiore a dieci giorni per le eventuali giustificazioni.

I soci espulsi per i motivi sub a) e b) potranno essere riammessi non prima di dodici mesi dall'avvenuta espulsione. Il Consiglio di Amministrazione dispone per la riammissione, che dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria per la sua validità.

In caso di espulsione per morosità, i soci decaduti sono riammessi dal Consiglio di Amministrazione dopo che sia stata regolarizzata la loro posizione associativa.

I soci hanno diritto a prendere parte alla vita dell'Associazione nei modi risultanti dal presente Statuto. A tutti i soci è riconosciuto il diritto di voto nelle Assemblee ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio dell'Associazione non è trasmissibile, eccetto in caso di morte. I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune; pertanto, in caso di scioglimento del rapporto associativo, non sorge il diritto alla liquidazione di alcuna quota.

I soci sono tenuti a corrispondere la quota d'iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci si distinguono in:

- soci Fondatori
- soci Onorari
- soci Ordinari
- soci Collaboratori
- soci Sostenitori

I soci FONDATAORI sono le persone fisiche che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione; questi devono versare quote annuali di iscrizione di importo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ciascun anno.

I soci ONORARI sono quelle persone, sia fisiche che giuridiche, che vengono ammesse a far parte dell'Associazione per motivi onorifici, di prestigio e per aver operato con particolari meriti e risultati azioni affini agli scopi dell'Associazione fissati nel presente statuto, questi non devono versare alcuna quota annuale di iscrizione.

no SOCI ORDINARI tutte le altre persone, sia fisiche che giuridiche che vengono ammesse dietro loro richiesta con decisione del Consiglio di Amministrazione, si devono versare quote annuali di iscrizione di importo da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ciascun anno.

no SOCI COLLABORATORI tutti coloro che contribuiscono secondo le proprie specifiche competenze alla realizzazione delle attività dell'Associazione, questi non devono versare alcuna quota annuale di iscrizione.

no SOCI SOSTENITORI quelle persone, sia fisiche che giuridiche, ammesse con decisione del Consiglio di Amministrazione, che con i contributi versati annualmente all'Associazione ne sostengono l'attività e contribuiscono alla sua valorizzazione; questi devono versare quote annuali di iscrizione, da determinarsi a cura

Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre di ciascun anno, di importo multiplo di almeno venti volte le quote annuali di iscrizione versati dagli ordinari e dai Fondatori, e possono partecipare a titolo gratuito ad alcune delle attività a pagamento promosse dall'Associazione, che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione ed appositamente segnalate.

Articolo 5 (ORGANI)

no organi dell'Istituto:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Direttore Artistico;
5. il Direttore della Scuola.

Articolo 6 (ASSEMBLEA DEI SOCI)

Assemblea è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Assemblea si riunisce in sede ordinaria e in sede straordinaria.

Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle modifiche dello Stato dell'Associazione;
2. sulla stipulazione di contratti di compravendita di beni immobili e sull'assunzione di mutui con garanzia ipotecaria;
3. sulla approvazione di regolamenti interni;
4. sulla estinzione della Associazione ai sensi del presente Statuto e, in caso di scioglimento, sulla nomina di uno o più liquidatori;
5. sui criteri per la devoluzione dell'eventuale residuo attivo del liquidazione.

Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti che non sono di specifica competenza dell'Assemblea straordinaria.

assemblee sono convocate dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso di convocazione deve essere redito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

l'avviso suddetto deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno ed ora in cui si terrà l'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione.

Assemblea ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, fissata al trentuno dicembre di ogni anno, per deliberare sul bilancio e sul rendiconto annuale, alla cui redazione l'Associazione è obbligata. L'Assemblea deve provvedere all'esame ed all'approvazione della relazione del Presidente alla Associazione nonché del bilancio preventivo e consuntivo.

Assemblea è convocata dal Presidente:

1. su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
2. a seguito di richiesta di almeno un quinto dei soci ed entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
5. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

alla prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio con delega scritta.

le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Articolo 7 (CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. Il numero di membri e la durata del Consiglio di Amministrazione sono fissati dall'Assemblea. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'assemblea dei soci e possono essere riconfermati.

Consiglio di Amministrazione, sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Vice-Presidente e il Segretario e fissa le responsabilità degli eventuali altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento delle proprie finalità. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di cooptare altri membri fino ad un massimo della metà dei suoi componenti. I membri cooptati restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quei consiglieri che sostituiscono.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche completamente gratuite; se ne fanno richiesta, ai membri del Consiglio spetterà comunque il rimborso delle spese da questi sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Consiglio di Amministrazione può nominare dei comitati che, sotto la supervisione del Consiglio o di un consigliere delegato, provvedano alla gestione ed all'organizzazione dei vari eventi.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese a maggioranza dei componenti. In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente.

Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso, anche sotto forma di telegramma, e-mail o chiamata telefonica, di almeno otto giorni.

l'avviso suddetto deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno ed ora in cui si terrà il Consiglio.

Handwritten signature: G. F. De

riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea ed esercita in genere tutte le funzioni, salvo quelle che non siano riservate espressamente all'Assemblea o al Presidente. Il Consiglio potrà delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente ed ai Consiglieri.

Il Consiglio deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto,
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea,
- redigere i bilanci,
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale,
- formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria,
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci.

Articolo 8 (PRESIDENTE)

Il Presidente è nominato nella prima seduta dal Consiglio di Amministrazione in seno ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la responsabilità per l'attuazione dei compiti e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché la convocazione del Consiglio di Amministrazione e la presidenza nella riunione stessa.

Il Presidente adotta i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nell'adunanza successiva.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere i pagamenti e a rilasciarne quietanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal membro del Consiglio di Amministrazione da lui delegato.

Articolo 9 (DIRETTORE ARTISTICO)

Nell'ambito dell'attività istituzionale nel campo del teatro e dello spettacolo, di cui alla lettera a. dell'art. 3 del presente Statuto, può nominato un Direttore Artistico.

Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione, egli delinea le attività artistiche dell'Associazione, propone i testi degli spettacoli da allestire, i cast ove effettuati, sceglie gli attori e i suoi collaboratori, ha potere di firma dei contratti, stampati SIAE e simili, purché riguardino l'attività istituzionale nel campo del teatro e dello spettacolo dell'Associazione.

Il Direttore Artistico è in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 10 (DIRETTORE DELLA SCUOLA)

Nell'ambito dell'attività istituzionale di formazione, di cui alla lettera b. dell'art. 3 del presente Statuto, viene nominato un Direttore della Scuola.

Il Direttore della Scuola è il responsabile dell'organizzazione, della didattica e dell'andamento della Scuola.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore :

1. predisporre, unitamente al Collegio dei Docenti, il piano annuale dell'attività scolastica, didattica e artistica;
2. coordina i lavori per la realizzazione degli indirizzi artistico - didattici della scuola attraverso lo sviluppo della collaborazione fra insegnanti;
3. cura l'organizzazione tecnico - didattica dei corsi attivati;
4. vigila, con responsabilità diretta, sul regolare andamento disciplinare e didattico della Scuola assumendo i necessari provvedimenti disciplinari,
5. convoca e presiede, fuori dagli orari di lavoro, il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro e trasmette i deliberati al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. redige annualmente la propria relazione sui risultati dell'attività didattica e artistica della Scuola e la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11 (ENTRATE)

Il finanziamento dell'Associazione avviene con contributi di privati e di enti pubblici, nonché con i contributi di frequenza da stabilirsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 (ESERCIZIO FINANZIARIO)

L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente e i rendiconti economici e finanziari consuntivi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I fondi stanziati nel bilancio non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario si conservano fra i residui e possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Articolo 13 (PATRIMONIO)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote annuali di iscrizione;
- b. da contributi di enti o privati;
- c. dai beni mobili ed immobili che diventano proprietà dell'Associazione;
- d. dai risultati della gestione di bilancio e da eventuali eccedenze;
- e. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Non è patrimonio dell'Associazione l'ammontare di eventuali contributi privati o pubblici erogati per la realizzazione di progetti e attività specifiche e ad essi intrinsecamente collegati.

3. L'Associazione accetta singole offerte per la realizzazione dei suoi fini istituzionali o per scopi particolari ad essi in ogni caso attinenti.

4. E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Handwritten signature and initials:
A large, stylized signature, possibly "G. R.", is written vertically on the right side of the page. Below it, the initials "R. R." are written.

articolo 14 (DURATA E SCIoglimento)

1. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.
2. Essa si estingue:
 - a. qualora i soci siano ridotti a meno di tre senza che nuove domande di adesione siano state presentate ed accolte dal Consiglio di Amministrazione entro tre mesi da quando si sia verificata tale riduzione;
 - b. per deliberazione dell'Assemblea con la partecipazione della maggioranza dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nominerà anche un Liquidatore che procederà alla liquidazione dell'attivo ed al pagamento delle passività.
4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 622/96 e salvo il caso in cui la distribuzione non sia imposta dalla legge.
- 2 (Delle controversie e disposizione finale)
 1. Qualsiasi controversia, per legge compromettibile, dovesse insorgere fra i soci e l'Associazione in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto sarà risolta secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze. L'arbitro o gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto del Regolamento e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
 2. Per qualsiasi altra controversia è competente il Foro di Firenze.
 3. Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia ed in particolare il disposto del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

U. Rika Comelli *Stefano...*



REGISTRATO A FIRENZE
il 04/03/10 al N° 2282 Serie 3
Versati Euro 168,00

